

OGGETTO: Gestione Scuola dell'Infanzia. Assunzione degli oneri a carico dei Comuni di Romeno e Cavareno. Anno Scolastico 2019/2020

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che la gestione delle Scuole dell'Infanzia di Romeno e Cavareno comportano una spesa che viene quasi integralmente coperta con il contributo della Provincia Autonoma di Trento e con le rette introitate e versate dagli utenti del servizio.

Vista le deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Cavareno n. 29 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale di Malosco n. 18 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale Romeno n. 37 di data 5 novembre 2013, del Consiglio comunale di Ronzone n. 21 di data 31 ottobre 2013 e del Consiglio comunale di Sarnonico n. 34 di data 4 novembre 2013, con le quali le amministrazioni comunali hanno istituito ai sensi dell'articolo 63 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal DPR n. 3 aprile 2013, n. 25, l'Unione dei Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico denominata Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con sede in Cavareno.

Preso atto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA.

Vista la deliberazione N. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

dato atto che con deliberazione n. 8 dd. 14 giugno 2018 e con deliberazione n. 7 dd. 21 giugno 2018, rispettivamente, i Consigli Comunali di Sarnonico e di Malosco hanno stabilito:

- *di esercitare il diritto di recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, riconosciuto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, a far data dal 1° gennaio 2019, essendo trascorso in quella data il periodo minimo dei cinque anni dalla costituzione avvenuta il 18 novembre 2013;*
- *di stabilire che dal 01 gennaio 2019 il Comune tornerà nella piena titolarità delle funzioni, dei compiti e delle procedure conferiti all'Unione dei Comuni dell'Alta ;*

Rilevato che tra le competenze trasferite all'Unione dei Comuni Alta Anaunia rientra anche la gestione delle Scuole materne e pertanto ai sensi dell'art. 54 della L.P. 21.03.1977 n. 13, è tenuta ad assumere a proprio carico eventuali oneri eccedenti per la gestione delle stesse.

Considerato che il termine ultimo per la presentazione della richiesta di finanziamento da parte dell'Unione è il 31.03.2019, secondo le direttive comunicate dal Servizio Infanzia e istruzione del primo grado – Ufficio Infanzia - della P.A.T. con nota di data 07/02/2019, prot. n. S167/2019/84034/26.3/MIS/MG

Ritenuto di dover autorizzare e impegnare la spesa, derivante dall'eventuale quota degli oneri di gestione della Scuola dell'Infanzia di Romeno e Cavareno eccedente gli importi del contributo provinciale, ai pertinenti capitoli del bilancio esercizio corrente.

Dato atto che il contributo provinciale assegnato alla singola scuola infanzia, per i motivi sopra indicati, dovrà essere liquidato a favore dell'Unione dei comuni Alta Anaunia.

Vista la deliberazione n. 1 del 14.03.2019 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021.

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 29 dd. 19.04.2018 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

richiamata la propria deliberazione n. 107/2018 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto: "proroga atto di indirizzo 2018 per la gestione provvisoria del bilancio per l'anno 2019.

visto il decreto del Presidente dell'Unione nr. 1 di data 18 gennaio 2019 con il quale sono stati nominati i responsabile dei servizio dell'Unione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2,.

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di assumere per quanto esposto in premessa, a carico del bilancio dell'Unione per l'anno scolastico 2019/2020, l'eventuale quota degli oneri di gestione delle Scuole dell'Infanzia di Romeno e Cavareno, eccedente gli importi del contributo provinciale erogato sulla base del piano annuale 2019/2020 e gli importi introitati e versati dagli utenti per le rette della mensa;
2. di dare atto che l'eventuale spesa troverà adeguata imputazione alla missione 04 programma 01 e relativi capitoli del bilancio di previsione 2019/2020;
3. di dare atto che il contributo provinciale verrà riscosso dall'Unione e introitato al tiolo 2 tipologia 101 del bilancio di previsione 2018/2019;
4. di inviare copia del presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Infanzia e istruzione del primo grado – Ufficio Infanzia;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018, in relazione alla urgenza di procedere con la trasmissione della documentazione entro i tempi previsti;

6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.